



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 162/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30652 del registro di Segreteria, proposto da

R. M., nato a OMISSIS , ivi elettivamente domiciliato in Via E. De Amicis n. 33 presso lo Studio dell'Avv. Giampiero Chiodo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;

contro

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto;

e contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio inadempimento, formatosi a seguito di rituale diffida, sulla domanda di pensione privilegiata del OMISSIS in relazione all'infermità *“esiti limitanti di pregressa frattura scomposta omeo prossimale con lussazione gleno omerale e sofferenza del nervo ascellare sx trattata chirurgicamente con endoprotesi”*, già riconosciuta dipendente da causa di servizio con D.M. del OMISSIS n. OMISSIS e ritenuta

	ascrivibile, giusta verbale del C.M.O. di Milano del OMISSIS n.	
	OMISSIS alla 7^ Categoria della Tabella A;	
	e per le conseguenti condanne.	
	Visto il decreto con il quale è stata fissata l’udienza di discussione.	
	Udito, nell’udienza del 26 settembre 2024, l’Avv. Silvia Borroni delegata	
	dall’Avv. Giulio Peco per l’INPS, nessuno comparendo per parte ricorrente.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno con qualifica di	
	OMISSIS , chiede l’attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato	
	in relazione all’infermità di cui in epigrafe esponendo che la stessa era stata già	
	riconosciuta come dipendente da causa di servizio dal Ministero con	
	l’epigrafato decreto, in conformità al parere del Comitato di verifica per le	
	cause di servizio del OMISSIS n. OMISSIS e quindi	
	classificata di Cat. 7^ Tab. A da parte del C.M.O. di Milano. Malgrado la	
	completezza dell’istruttoria e la scadenza del termine di conclusione del	
	procedimento dall’agosto 2022, il provvedimento attributivo della pensione	
	non veniva adottato. L’atto di diffida a provvedere era notificato alle	
	Amministrazioni interessate (INPS e Ministero dell’Interno) in data	
	OMISSIS con termine di scadenza al OMISSIS , ma senza esito.	
	Dal che la necessità del ricorso a questa Corte, depositato il 18 marzo 2024.	
	Sia il Ministero che l’INPS si sono costituiti in giudizio affermando e	
	documentando di aver provveduto ad attribuire la pensione richiesta dal	
	ricorrente in data OMISSIS , corredata di arretrati, e hanno chiesto di	
	dichiararsi cessata la materia del contendere. L’INPS (cfr. pag. 2 memoria) ha	
	- pag. 2 di 4 -	

	precisato che in data 8 febbraio 2024 il Ministero inviava risposta alla diffida	
	del legale e lo stesso faceva l’Istituto in data 4 marzo 2024, peraltro omettendo	
	di inserire il legale del ricorrente fra i destinatari della posta elettronica, e che	
	non risultano solleciti inviati dall’interessato tramite l’apposito servizio	
	telematico messo a disposizione dall’INPS tramite il proprio sito <i>Internet</i> .	
	Con memoria depositata il 16 settembre 2024 il legale del ricorrente ha	
	confermato l’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata, chiedendo	
	tuttavia il riconoscimento delle spese.	
	In udienza il legale dell’INPS ha confermato la richiesta di dichiarazione della	
	cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle	
	spese per i motivi evidenziati in memoria.	
	La causa è stata quindi decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La cessazione della materia del contendere trova conferma nella	
	documentazione in atti e nella concorde istanza delle parti.	
	Essa può pertanto essere dichiarata giudizialmente con conseguente estinzione	
	del giudizio.	
	2. Le spese possono essere compensate per i motivi evidenziati dall’INPS e	
	sopra richiamati.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	dichiara cessata la materia del contendere.	
	Compensa le spese.	
	- pag. 3 di 4 -	

Così deciso in Milano, il 26 settembre 2024.

IL GIUDICE

(Walter Berruti)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 3.10.2024

Il Direttore della Segreteria

(Federica Dainotti)

Firmato digitalmente